



ORDINANZA N° 40 del 29/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRIBUTI – ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE – DEMANIO

Vista a tal fine la disposizione dell’art. 5, comma 2, parte II dell’ordinanza n. 25/2019, a mente della quale *“L’accesso alle aree dedicate [agli animali, n.d.r.] può essere interdetto per motivi di salvaguardia ambientale a tutela delle nidificazioni di fratino (Charadrius Alexandrinus) e degli altri Charadriiformi, con idoneo provvedimento”*;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire con propria ordinanza per interdire l'accesso degli animali all'area in questione, in via temporanea, ovvero fino al 25.06.2019, data presunta del termine del ciclo riproduttivo;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi della determinazione R.G. n. 2572 del 28.12.2018;

ORDINA

1. Fino al 25.06.2019 è fatto divieto di accedere con animali al seguito all'area demaniale marittima identificata dal numero 2 nella planimetria allegata all'ordinanza 25/2019, ovvero quella che si raggiunge da via Retrone, sita nella parte ovest del comparto n. 4, in prossimità del primo pennello a mare, in quanto interessata da nidificazione in atto di una coppia di fradini.
2. Sulla predetta area trovano espressa applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 14 dell'11.03.2019 ad oggetto "Disposizioni per la compatibilità delle attività turistiche svolte sulla spiaggia con le azioni di tutela del Fradino".
3. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie penalmente illecita, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione.
4. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
5. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. La Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data di sua pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e in pari data sostituisce le disposizioni di ogni altra precedente ordinanza che siano in contrasto con quelle contenute nella presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR per il Veneto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione medesima.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide VALLESE

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 29/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 13/06/2019.

IL MESSO COMUNALE



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it

